



Regolamento del Centro di ricerca “E. Piaggio”

[D.R. n. 1580/2024 del 15 luglio 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1286/2018 del 2 agosto 2018 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1097/2013 del 1° agosto 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Denominazione e sede

1. Presso l'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello Statuto e nel rispetto del Regolamento generale di Ateneo, è istituito il Centro di Ateneo denominato Centro di ricerca “E. Piaggio”, con sede in Largo Lucio Lazzarino, 1, Pisa.
2. Il Centro suddetto, in riferimento alle attività svolte, è connotato come centro di ricerca di Ateneo.

Articolo 2

Risorse del Centro

1. Le risorse logistiche, di personale e finanziarie in dotazione al Centro sono quelle assegnate dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione del Centro stesso.

Articolo 3

Finalità del Centro

1. Il Centro si propone il perseguimento delle seguenti finalità:
 - sviluppare ricerche interdisciplinari riguardanti le metodologie e le tecnologie dell'automatica, della bioingegneria, della robotica e dei materiali e sistemi intelligenti naturali e artificiali;
 - svolgere attività di supporto, di avviamento e di alta formazione alla ricerca nell'ambito dei settori predetti;
 - concorrere alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro;
 - promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli enti, le imprese e le associazioni interessate alle finalità del Centro e ai servizi che il Centro stesso può offrire.
2. Le aree scientifiche di bioingegneria e robotica, nell'ambito delle quali i ricercatori svolgono le proprie attività presso il Centro, concorrono alle finalità di ricerca interdisciplinare che lo contraddistinguono.

Articolo 4 Personale afferente

1. Possono afferire al Centro tutti i docenti interessati alle sue finalità. Le domande di afferenza al Centro saranno formulate ai sensi del Regolamento generale di Ateneo per i centri di Ateneo.
2. Tutte le richieste di afferenza, motivate indicando gli interessi nelle aree scientifiche del Centro descritte nell'art. 3 e le prospettive di ricerca interdisciplinare, nonché corredate da curriculum vitae comprovante l'elevato profilo scientifico a livello internazionale, sono illustrate di persona dai diretti interessati in occasione del primo consiglio del Centro utile. In seguito all'approvazione del Consiglio, le afferenze sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare alle attività del Centro anche studenti di dottorato, borsisti, contrattisti o assegnisti dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro per l'eventuale approvazione, sentito il Consiglio del Centro.
4. Nell'ipotesi di mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del centro svoltesi negli ultimi due anni, decorrenti dal primo consiglio utile successivo alla deliberazione di afferenza del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, può proporre la decadenza dell'afferenza, sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi di governo del Centro:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio del Centro.

Articolo 6 Comitato scientifico consultivo

1. Il Centro inoltre si dota di un Comitato scientifico consultivo con funzioni di supporto e coordinamento tecnico-scientifico al Direttore.

Articolo 7 Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è designato dal Rettore tra i docenti membri del Consiglio, in regime di impiego a tempo pieno, individuati dal Consiglio stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, previo parere del Senato accademico, dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato per una sola volta consecutivamente.
2. Il Direttore designa un Vicedirettore fra i professori componenti il Consiglio di area scientifica diversa da quella del Direttore. Il Vicedirettore è membro di diritto del Comitato scientifico consultivo di cui all'art. 6, ed è incaricato della sostituzione del Direttore in caso di impedimento o assenza. La nomina del Vicedirettore è disposta con decreto del Rettore.

3. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori ordinari afferenti al Centro.

Articolo 8 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del Centro.

2. Il Direttore inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio; predispone la relazione annuale sull'attività del Centro che sottopone al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltro all'amministrazione universitaria; cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;

b) adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;

c) assicura l'osservanza, nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;

d) cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e) cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) svolge le funzioni gestionali e amministrative del Centro mediante autonomi poteri di spesa rimanendo responsabile dei relativi risultati;

g) assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività dei docenti afferenti al Centro;

h) autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro; ordina strumentazioni, prodotti e materiale, anche bibliografico (coordinandosi con i sistemi di Ateneo di riferimento) e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture.

3. Spetta inoltre al Direttore, anche avvalendosi del supporto tecnico del Comitato scientifico di cui all'art. 6:

a) predisporre l'ordine del giorno da sottoporre al Consiglio del centro, comunicandolo ai membri del Consiglio unitamente a tutta la documentazione utile per pronunciarsi nel merito, nei termini di cui all'art. 51, comma 1, dello Statuto d'Ateneo;

b) proporre il piano annuale delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili. Il piano delle ricerche, che include la descrizione di come sono allocate le risorse comuni del Centro, in termini di spazi di uffici, laboratorio, personale e fondi, è sottoposto ad approvazione del Consiglio del centro entro il mese di gennaio di ogni anno;

c) in occasione di variazioni inattese del piano delle ricerche, convocare senza ritardo il Consiglio del centro per le deliberazioni consequenziali.

4. È altresì di competenza del Direttore:

- a) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - b) predisporre annualmente, in collaborazione con il Responsabile amministrativo di riferimento, i prospetti economici e finanziari del Centro.
5. Il Direttore propone agli organi di governo di Ateneo, previa delibera del Consiglio del centro, richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività di ricerca.
6. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Composizione ed elezione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai docenti di ruolo (professori e ricercatori) afferenti al Centro.
2. Alle sedute del Consiglio è presente inoltre, il Responsabile dell'ufficio di supporto amministrativo ai centri con autonomia gestionale, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio:
 - a) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro;
 - b) due rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il Centro.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro e assunto con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso anche al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato assegnato al Centro purché abbia un contratto di durata non inferiore a due anni.
5. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Vengono eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede a elezioni suppletive.
6. I due rappresentanti effettivi per l'insieme di dottorandi e assegnisti di ricerca sono designati dai suddetti dottorandi e assegnisti alla prima seduta del Consiglio. La ricognizione dei soggetti interessati è effettuata con provvedimento del Direttore del Centro, cui segue l'invito a presenziare alla seduta del Consiglio ove avverrà la designazione. Nella stessa seduta, i soggetti interessati designano altresì due rappresentanti supplenti per il caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del mandato dei rappresentanti effettivi. Unicamente alla scadenza del mandato si provvede a nuova designazione secondo la disciplina e con le medesime modalità di cui ai periodi precedenti.
7. Per i rappresentanti degli assegnisti/dottorandi il mandato dura due anni accademici.
8. Si rinvia all'art. 51 dello Statuto di Ateneo per quanto riguarda la validità delle adunanze del Consiglio e delle deliberazioni.

Articolo 10 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è un organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
2. Il Consiglio definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
 - a) l'utilizzo dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
 - b) la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;
 - c) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - d) l'approvazione della stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) l'approvazione delle proposte formulate dal Direttore, ivi incluso il piano di ricerca annuale e sue eventuali revisioni;
 - f) l'approvazione dei prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo nei termini previsti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - g) l'approvazione del Regolamento del Centro;
 - h) la programmazione dell'attività scientifica e l'approvazione della relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.
3. Il Consiglio delibera, inoltre, in merito all'elenco dei docenti da proporre al Rettore per la nomina a Direttore¹.
4. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce di norma ogni quattro mesi, salvo motivata decisione contraria adottata dal Direttore e ratificata al primo consiglio utile. Il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogniqualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, o di almeno la metà dei membri del Comitato scientifico consultivo. Il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi regolamenti di Ateneo.

Articolo 11 Comitato scientifico consultivo

1. Il Direttore, sentito il Consiglio, nomina il Comitato scientifico consultivo di cui all'art. 6, che rimane in carica per la durata del mandato del Direttore stesso.
2. Il Comitato è formato dal Direttore, dal Vice-Direttore e da due professori o ricercatori del Centro, con ruolo di coordinamento rispettivamente nelle aree scientifiche di bioingegneria e robotica.

¹ In base alla lettera e allo spirito del nuovo Regolamento generale d'Ateneo, l'individuazione dei candidati da parte del Consiglio del Centro implica meramente un giudizio di idoneità e non di supporto, con l'effetto secondo il quale una eventuale esclusione di un candidato debba essere adeguatamente motivata.

3. Nel caso in cui in seno al Comitato emergano valutazioni tecnico-scientifiche non unanimi, al fine di garantire la migliore partecipazione dei membri del Consiglio alle decisioni, su richiesta del Direttore le diverse tesi vengono esposte al Consiglio del Centro con relazioni di maggioranza e di minoranza, ovvero con relazioni divergenti in caso di parità.

4. Il Comitato scientifico consultivo raccoglie tra i componenti di ruolo del Consiglio in regime di tempo pieno, le candidature per il ruolo di Direttore accompagnate dal curriculum vitae e da un progetto di sviluppo del centro. Il Comitato scientifico consultivo procede a una valutazione dei candidati in base al curriculum, al progetto di sviluppo del Centro e al periodo di permanenza nel Consiglio del Centro. Il comitato infine propone al Consiglio, a livello istruttorio, l'elenco delle candidature corredate dalla valutazione.

Articolo 12

Contratti e convenzioni con enti e organismi pubblici e privati

1. Il Direttore stipula contratti e convenzioni con enti e organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Il Direttore stipula contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al Regolamento d'Ateneo per le prestazioni in conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3. Nei contratti in conto terzi è richiesta la previsione di un anticipo per l'avvio delle attività, nella misura del dieci per cento sul totale del corrispettivo previsto, rivalutabile in aumento in fase di negoziazione, così come definito dal regolamento di Ateneo in materia.

4. Le attività disciplinate da appositi tariffari, quali ad esempio, analisi, prove, tarature, consulenze tecniche a orario, sono definiti dal Consiglio del Centro, anche in riferimento alle tariffe di mercato, alla complessità della prestazione o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali.

Articolo 13

Attività amministrative e contabili

1. Ai sensi delle norme di organizzazione dell'Ateneo, le attività amministrative e contabili del Centro sono gestite da un apposito ufficio di supporto amministrativo contabile, coordinato da un responsabile.

Articolo 14

Gestione delle risorse del Centro

1. Le risorse materiali e immateriali del Centro sono a disposizione dei docenti afferenti per lo svolgimento di ricerche attinenti alle finalità e alle aree scientifiche dell'art. 3, secondo quanto stabilito nel piano di ricerca del Centro di cui all'art. 8, comma 3.

2. Il Consiglio delibera, nell'esclusivo interesse del Centro, in merito alle persone da abilitare all'uso autonomo della strumentazione.

3. Le persone estranee al Centro devono essere autorizzate dal Direttore (previo parere favorevole

del Consiglio) e accompagnate e assistite nell'uso della strumentazione dal personale tecnico che collabora con il Centro o dai docenti abilitati.

Articolo 15

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta

dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previo controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 46 dello Statuto d'Ateneo entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo ufficiale informatico.

2. Proposte di modifica al presente Regolamento potranno essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio o dal Direttore del Centro e approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.